

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1899

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GUBETTI, CIRAMI, CENTARO, CALDEROLI, BUCCIERO, SALZANO, SAMBIN, MALAN, EUFEMI, PERUZZOTTI, PALOMBO, CANTONI, PESSINA, CALLEGARO, BRIGNONE, VALDITARA, MANFREDI, ZORZOLI, COMPAGNA, TIRELLI, SALERNO, CARRARA, MAFFIOLI, MINARDO, NESSA, MUGNAI, D’AMBROSIO, MELELEO, CONSOLO, D’IPPOLITO, FIRRARELLO, IERVOLINO, ULIVI, CRINÒ, BASILE, RIZZI, DE CORATO, TREMATERRA, BOSCHETTO, ARCHIUTTI, TATÒ, TUNIS, MARANO, TREDESE, MASSUCCO, GUBERT, PASINATO, MAINARDI, MEDURI, CICCANTI, GIRFATTI, SCARABOSIO, KAPPLER, PICCIONI, FASOLINO, SEMERARO, SALINI, DE RIGO, MAGNALBÒ, ASCIUTTI, GUAISTI, CASTAGNETTI, BETTAMIO, COSTA, FAVARO, BIANCONI, CHIRILLI, SCOTTI, COMINCIOLI, MANUNZA, FEDERICI, CORRADO, GUZZANTI, ZICCONI, PASTORE, CONTESTABILE, NOCCO, GENTILE, IZZO e MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2002

Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia
di diritto all’autotutela in un privato domicilio

ONOREVOLI SENATORI. - Con tragica monotonia si ripetono le rapine nelle case e nelle ville. Branchi di uomini feroci - italiani o stranieri che siano - non esitano a versare sangue innocente ed inerme, ad uccidere e torturare.

In Italia abbiamo, in confronto al resto d'Europa, il più basso numero di detenuti rispetto agli abitanti - questo dovrebbe farci riflettere su un possibile legame con la frequenza delle rapine - ma in compenso abbiamo il più alto numero, in proporzione, di agenti dell'ordine, oltre 300.000 sommando tutti i vari tipi di polizia. Numero enorme, che però non appare in grado di arginare questi odiosi crimini. Si pensa perciò di applicare il principio federalista di sussidiarietà, devolvendo nuovi compiti alla polizia locale. Ma perchè non applicare fino in fondo tale principio, riconoscendo ad ogni cittadino il diritto naturale all'autodifesa, restituendogli la sovranità almeno nel proprio domicilio? Qualcuno obietterà che questo diritto esiste già, previsto dall'articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa. Purtroppo l'eccessivo grado di discrezionalità che è stato lasciato al potere di interpretazione dei magistrati ha vanificato la certezza del diritto. Fatti del tutto simili vengono giudicati in modo completamente difforme da un tribunale all'altro, da un grado di giudizio all'altro. Al povero imputato, colpevole di aver difeso la propria vita, la propria famiglia, i propri beni, la scritta nei tribunali «la legge è uguale per tutti» appare spesso come una beffa, il ghigno irridente di una giustizia cieca, imprevedibile e crudele.

La necessità di una legge meno equivocabile nelle sue possibili interpretazioni è avvertita non soltanto dai semplici cittadini, ma anche da molti magistrati, come il procuratore Carlo Nordio, Presidente della Com-

missione incaricata di riformare il codice penale, che in una sua intervista del 20 novembre 2002 al «Corriere della Sera» testualmente afferma:

«Oggi le norme in vigore pur consentendo teoricamente a chi si trova di fronte un rapinatore di reagire con le armi, di fatto lo espone a un processo... Spesso si ritiene che la reazione a mano armata, anche in casa propria, ecceda il pericolo cui si è esposti. Di conseguenza viene punita.... La norma (è) molto generica e lascia spazio ad interpretazioni opposte: lecito, illecito. Assoluzione, punizione.... Un Codice di impronta liberale (*dovrebbe*) garantire la libertà all'individuo di difendersi anche quando non è presente la forza pubblica, avvalendosi di un suo diritto naturale».

Nordio conclude annunciando che una nuova norma in tal senso farà parte della proposta di riforma del codice penale che la Commissione da lui presieduta intende presentare nel 2003. Data la vastità e la complessità dell'impresa, la maggior parte degli osservatori sono meno ottimisti e ritengono che i lavori della Commissione richiederanno tempi molto più lunghi. È perciò corretto chiedersi: è giusto che una situazione così tragica e purtroppo anche così frequente non trovi la sua soluzione in tempi più rapidi? L'anticipazione di questo punto del futuro codice penale sarebbe anche un importante segnale all'opinione pubblica che esiste, nella maggioranza del Parlamento, una reale volontà di invertire la rotta, tutelando finalmente un po' di più i cittadini onesti e un po' meno i criminali.

L'unica alternativa, ma è chiaramente un paradosso, sarebbe mettere un poliziotto a difesa di ciascuna famiglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Diritto all'autotutela
in un privato domicilio)*

1. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. *(Diritto all'autotutela in un privato domicilio)* – Nel contrastare una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:

a) vedendo minacciata la propria o altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;

b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dalla azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia».

